Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 11 luglio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. **503**.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori dei Comuni indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto n. 1311 emesso nella adunanza del 16 settembre 1965 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee del territorio dei seguenti Comuni della provincia di Vercelli: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Benna, Borriana, Brusnengo, Buronzo, Candelo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Collobiano, Cossato, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lessona, Lozzolo, Masserano, Massazza, Mottalciata, Oldenico, Quinto Vercellese, Roasio, Rovasenda, Salussola, Sandigliano, Santhià, Cascine San Giacomo, Verrone, Villanova Biellese e Villarboit.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 21. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. **504**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Le disposizioni dell'art. 19 — relative alle propedeuticità di esame del corso di laurea in Giurisprudenza — sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Art. 19. — Lo studente non può superare l'esame di:	senza aver prima superato l'esame di:
Diritto agrario	Istituzioni di diritto privato;
Diritto amministrativo	Diritto costituzionale; Istituzioni di diritto privato;
Diritto civile	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto romano;
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato;
Diritto comune	Istituzioni di diritto romano; Istituzioni di diritto privato; Storia del diritto romano; Storia del diritto italiano;
Diritto del lavoro	Diritto costituzionale; Istituzioni di diritto privato;
Diritto della navigazione	Diritto commerciale; Istituzioni di diritto privato;
Diritto ecclesiastico	Diritto costituzionale; Istituzioni di diritto privato;
Diritto industriale	Diritto commerciale; Istituzioni di diritto privato;
Diritto internazionale	Istituzioni di diritto privato; Diritto costituzionale;
Diritto processuale civile	Istituzioni di diritto privato; Diritto costituzionale;
Diritto romano	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano;
Esegesi delle fonti del diritto romano	Storia del diritto romano; Istituzioni di diritto romano;
Scienza delle finanze e diritto finanziario	Economia politica;
Storia del diritto italiano	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano;
Statistica	Economia politica;
Medicina legale e delle assicurazioni	Diritto penale;
Diritto canonico	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto romano;
Diritto privato comparato	Istituzioni di diritto privato;
Esegesi delle fonti del diritto italiano	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano, Storia del diritto italiano;
Diritto internazionale privato	Istituzioni di diritto privato:
Storia dei trattati	Diritto costituzionale;
Dottrina dello Stato	Diritto costituzionale;
Diritto pubblico americano	Diritto costituzionale;
Diritto fallimentare	Diritto processuale civile;
Diritto tributario	Diritto costituzionale; Diritto processuale civile;
Antropologia criminale	Diritto penale;
Contabilità dello Stato	Diritto costituzionale; Economia politica;
Filologia giuridica	Storia del diritto romano;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 22. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Sostituzione del rappresentante supplente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura nel Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1960, n. 110, riguardante la sostituzione di alcuni componenti effettivi e supplenti del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, numero 293, riguardante la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Vista la comunicazione dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura del 22 dicembre 1965, n. 33562, con la quale viene designato, quale membro supplente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635, il dott. Vincenzo Normando in sostituzione del dott. Giuseppe Gabriele che non fa più parte dell'Unione stessa;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Normando, funzionario dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del dott. Giuseppe Gabriele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(5522)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1966.

Prezzi da corrispondersi ai vettori di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico o consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 81 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Visto il decreto interministeriale in data 27 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 1953, registro n. 48 Esteri, foglio n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 in data 23 dicembre 1953;

Viste le domande delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Lauro », Grimaldi-SIOSA », « CO.GE.DAR. » e « S.I.T.M.A.R. » intese ad ottenere un aumento del prezzo per il trasporto dei connazionali indigenti, che, per disposizione o su richiesta delle autorità diplomatiche o consolari italiane, rimpatriano sulle navi, di qualsiasi bandiera, in servizio di emigrazione;

Considerato che le domande di cui sopra trovano giustificazione nei constatati sensibili aumenti verificatisi nei vari elementi di spesa per il sopraindicato trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo da corrispondersi ai vettori di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico o consolare, viene stabilito in L. 2.500 al giorno a persona compreso il vitto.

Per i fanciulli di età superiore ai tre anni ed inferiore ai dodici, il prezzo da corrispondersi viene stabilito in L. 1.250 al giorno.

Il trasporto dei fanciulli sotto i tre anni è eseguito gratuitamente.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente anno finanziario e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari in avvenire.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1966 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 giugno 1966

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Registro n. 248 *Esteri, foglio n.* 243

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Autorizzazione alla Banca popolare di Macerata Feltria, ora Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria, con sede in Macerata Feltria (Pesaro), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939 e il proprio decreto in data 30 novembre 1962, con i quali la Banca popolare di Macerata Feltria, ora Banca popolare del Montefeltro già di Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria, con sede in Macerata Feltria (Pesaro), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Macerata Feltria, Monte Copiolo, Lunano, Monte Cerignone e Pietrarubbia, in provincia di Pesaro;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Macerata Feltria, ora Banca popolare del Monfeltro già di Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria, con sede in Macerata Feltria, con decreto del Presidente del Comitato

dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 26 gennaio 1939 e col proprio decreto in data 30 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Belforte all'Isauro, Frontino, Maiolo, Montegrimano, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio e Talamello, in provincia di Pesaro.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Monfeltro già di Macerata Feltria e Sant'Agata Feltria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

(5631)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1966.

Determinazione dei criteri di massima per l'esame dei film di lungo metraggio, ai fini del rilascio degli attestati di qualità.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 48, sesto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Considerata la necessità di stabilire i criteri di massima cui deve attenersi la Commissione prevista dall'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame delle opere, ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film di lungo metraggio;

Decreta:

Art. 1.

All'atto dell'insediamento della Commissione, tutti i componenti, presa visione dell'elenco dei film, dovranno dichiarare di non essere, direttamente o indirettamente, interessati alla scelta di alcuno dei film in concorso, ai fini del rilascio degli attestati di qualità.

Di tale dichiarazione sarà presa nota nell'apposito verbale.

Art. 2.

L'esame dei film in concorso sarà effettuato con la proiezione delle pellicole, alla quale dovranno assistere tutti i componenti della Commissione.

I componenti eventualmente impediti ad assistere alla proiezione di uno o più film in concorso possono prenderne visione nei giorni successivi, in proiezioni appositamente predisposte.

Di ciascuna riunione della Commissione dovrà essere redatto, in triplice copia, apposito verbale firmato da tutti i componenti presenti e dal segretario.

Analogo verbale dovrà essere redatto nei casi delle speciali proiezioni, di cui al secondo comma.

I verbali saranno trascritti su apposito registro ed ivi firmato dai componenti presenti alle relative riunioni.

Art. 3.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più componenti della Commissione, i nuovi componenti, nominati in loro sostituzione, dovranno rendere le dichiarazioni di cui all'art. 1 e visionare i film esaminati in precedenza dagli altri componenti, prima di partecipare alla riunione per la formazione della graduatoria finale.

Art. 4.

Gli attestati di qualità possono essere assegnati solo ai lungo metraggi che abbiano particolari qualità artistiche e culturali: ciascun componente della Commissione dovrà pertanto esprimere il proprio giudizio limitatamente alla esistenza o meno di tali particolari qualità in ciascuno dei film in concorso.

Art. 5.

Dopo la visione di tutti i film in concorso da parte di tutti i componenti, la Commissione procederà a stabilire una graduatoria, previa discussione e votazione su tutte le opere esaminate.

Alle discussioni ed alle votazioni per la formazione della graduatoria finale fra i film in concorso debbono partecipare tutti i componenti della Commissione.

In mancanza dell'unanimità, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 6.

Per la formazione della graduatoria finale, ciascun componente dovrà indicare, dopo la discussione generale, quali film abbiano, a suo parere, particolari qualità artistiche e culturali e siano pertanto meritevoli dell'attestato di qualità.

Ciascun componente a tal fine compilerà e sottoscriverà apposita scheda, contenente un elenco di film di numero non superiore a quello degli attestati conferibili per il semestre in esame.

Conseguiranno l'attestato di qualità i lungometraggi che abbiano ottenuto non meno di quattro voti, sempre che il loro numero sia pari o inferiore a quello degli attestati conferibili nel semestre.

Qualora il numero di tali film risulti superiore al numero degli attestati conferibili nel semestre, l'attestato verrà attribuito ai film che abbiano ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti, fino ad arrivare al gruppo dei film che abbiano avuto lo stesso numero di voti e fra i quali dovrà essere operata la scelta con una nuova votazione.

Ciascun componente della Commissione compilerà e sottoscriverà a tal fine una seconda scheda contenente un elenco di film, appartenenti a detto gruppo, di numero non superiore a quello degli attestati ancora disponibili.

Nel caso che si verifichi ancora una parità di voti, si ripeterà la procedura di cui ai precedenti comma fino a quando gli ultimi lungo metraggi da inserire nella graduatoria finale abbiano ottenuto un numero di voti maggiore di quello ottenuto dagli altri lungo metraggi rimasti in concorso.

Nel verbale della riunione dovranno essere riportati i titoli dei film votati da ciascun componente della Commissione, in ciascuna votazione, ai fini del rilascio degli attestati di qualità.

Art. 7.

Le istanze per concorrere all'assegnazione degli attestati di qualità, unitamente alle ricevute del versamento di cui al sesto comma dell'art. 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo prima o contemporaneamente alla presentazione delle relative pellicole da sottoporre al Comitato di esperti, di cui all'art. 46 della citata legge, ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, gli attestati di qualità relativi all'esercizio finanziario 1965 saranno assegnati, per ciascun semestre, ai film scelti dalla Commissione tra quelli presentati alla revisione cinematografica nel rispettivo semestre, anche se ammessi alla programmazione obbligatoria successivamente, purchè prima che la medesima Commissione abbia iniziato i lavori del semestre corrispondente.

Art. 8.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai fini dell'assegnazione, per ciascun semestre, degli attestati di qualità ai luno metraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità europea ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Le discussioni, le votazioni e la formazione della graduatoria dovranno avvenire in apposite, distinte sedute.

Art. 9.

Sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo sarà pubblicato l'elenco dei film in concorso, nonchè la graduatoria dei film stessi con l'indicazione dei voti favorevoli espressi dai singoli componenti.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 20 giugno 1966

Il Ministro: CORONA

(5607)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1966.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per ventitre strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Cagliari in data 20 gennaio 1966, n. 1444, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate e nei tratti specificati:.

1) strada provinciale n. 1: « Cirifoddi-Terresoli-Santadi-bivio strada statale n. 293-Villaperuccio-Narcao-Perdascius-Serbariu-Carbonia » di km. 62,700;

2) strada provinciale n. 6: « bivio strada statale numero 126-Portoscuso-Portovesme-Paringianu-Bruncu Teula-Matzacara-bivio strada statale n. 126-bivio strada statale n. 195-Tratalias-Perdascius » di km. 40,895;

3) strada provinciale n. 11: « bivio strada provinciale n. 14 (Villamassargia)-Iglesias » di km. 9.285;

4) strada provinciale n. 12: « bivio strada statale n. 293-Villamassargia-Barbusi-bivio strada statale n. 126 » di km. 32,345;

5) strada provinciale n. 14: « Villamassargia (bivio strada provinciale 12)-(bivio strada statale n. 130) » di km. 4,477;

6) strada provinciale n. 14-*bis*: « Villacidro (bivio strada statale n. 196)-San Gavino (bivio strada statale n. 197) » di km. 10,459;

7) strada provinciale n. 14-*ter*: « San Gavino (bivio strada provinciale n. 20-Sardara-Collinas-Gonnostramatza-Gonnoscodina-Simala-Ales-Zappara-bivio strada statale per Laconi » di km. 29,718;

8) strada provinciale n. 22: « Terralba (bivio strada statale n. 126)-Tanca Marchese-Arborea-Idrovora-Sassu-Santa Giusta (bivio strada statale n. 131) » di km. 20,306;

9) strada provinciale n. 24: « Villamar (bivio strada statale n. 197)-Ussaramanna-Baradili-Gonnosnò-Usellus-Villaurbana-Siamana-Simaxis (bivio strada statale numero 388) » di km. 48,300;

10) strada provinciale n. 29: « bivio strada provinciale n. 24-Turri-Tuili-Barumini-lim. Gergei (confine provincia di Nuoro) » di km. 13,724;

11) strada provinciale n. 36: « bivio strada statale n. 131-Rimedio-Gran Torre-Cabras-Nurachi (bivio strada statale n. 292) » di km. 14,200;

12) strada provinciale n. 42: « Zerfaliu-Solarussa-Massama-bivio strada statale n. 131-Zeddiani-S. Vero Milis-Bonarcado-Santulussurgiu-San Leonardo-lim. Macomer (confine provincia Nuoro) » di km. 45.637;

13) strada provinciale n. 47: « Santulussurgiu (bivio strada provinciale 42)-Sant'Agostino-bivio strada statale n. 131 (Abbasanta) » di km. 15,618;

14) strada provinciale n. 48: « Abbasanta-bivio strada provinciale n. 40-Fordongianus (bivio strada statale n. 388) » di km. 17,355;

15) strada provinciale n. 49: « Fordongianus-bivio strada statale n. 388-Allai-Samugheo-lim. Atzara (confine provincia di Nuoro) » di km. 23,573;

16) strada provinciale n. 55: « bivio Ghilàrza-Boroneddu-Tadasuni-Ponte Tirso-Bidoni-Sorradile-Fontana Elidone-lim. Austis (confine provincia di Nuoro) » di km. 28,569;

17) strada provinciale n. 64: « Elmas-Sestu-Monserrato » di km. 11,546;

18) strada provinciale n. 65: « Villasor-San Sperate-Sestu » di km. 16,536;

19) strada provinciale n. 74: « Quartu-Villasiminus-Castiadas-San Priamo (bivio strada statale n. 125) » di km. 75,500;

20) strada provinciale n. 75: « Quartu (bivio strada statale n. 125)-Poeto (bivio strada provinciale n. 75-*bis*) » di km. 2,595;

21) strada provinciale n. 75 *bis*: « Poeto (lim. comune di Cagliari)-bivio strada provinciale n. 74 » di km. 4,843;

22) strada provinciale n. 76: « bivio strada statale n. 125-Selargius-Settimo San Pietro-Sinnai-Maracalagonis-Gannì (bivio strada statale n. 125) » di km. 13,603;

23) strada provinciale n. 86: « bivio strada statale n. 131 (Nuraghe Losa)-lim. Ottana (confine provincia Nuoro) » di km. 23,203;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Cagliari in data 12 maggio 1966;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati; con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Cagliari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulle soglie delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »).

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420, integrati dal « segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

(5595)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Arzachena (Sassari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che il comune di Arzachena (Sassari) non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Arzachena (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Arzachena (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 22 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5571)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1966.
Dichiarazione di esecutività della mappa delle limitazioni degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma-Urbe.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile subingredito, ai sensi dell'art. 1 stessa legge, al Ministero della difesa in materia di aviazione civile;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1963, con il quale il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa ha provveduto, ai sensi dell'art. 714-*bis* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, citata, alla determinazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto militare aperto al traffico aereo civile di Roma-Urbe;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58 citata, la mappa n. 6060 della zona soggetta alle limitazioni per lo stesso aeroporto è stata pubblicata mediante deposito nell'ufficio del comune di Roma per il periodo di giorni sessanta decorrenti dal 21 maggio 1965 al 20 luglio 1965; dell'avvenuto deposito è stato dato avviso nei modi di legge con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 16 aprile 1965, sul Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 30 del 16 aprile 1965, con rettifica di proroga dei termini per eventuali opposizioni con decorrenza dal 21 luglio 1965, pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 40 in data 21 maggio 1965;

Considerato il decorso dell'ulteriore periodo di tempo di giorni sessanta dal precitato giorno 21 luglio 1965 e che, nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata, non risultano proposte opposizioni;

Ritenuto che, per il combinato disposto degli articoli 715-*quater* e 715-*quinquies* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58, occorre provvedere all'esecutività della mappa di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico.

La mappa delle aree assoggettate a limitazioni degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma Urbe è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

(5573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4477 in data 24 giugno 1966, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1966 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1966.

(5448)

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2099 in data 23 giugno 1966 il geom. Niso Rocco e il dott. Padula Pietro sono stati confermati nelle rispettive cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(5449)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle zone di terreno demaniale retrostanti l'arginatura del torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto 7 maggio 1966, n. 818, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che il decreto interministeriale 29 marzo 1958, n. 529/57, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1958, n. 131, deve intendersi così rettificato:

E' disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato delle zone di terreno demaniale site in comune di Taggia (Imperia) retrostanti l'arginatura del torrente Argentina, segnato nel catasto del medesimo Comune al foglio XXV, mappali 1150, 1154, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1187, 1183, 1202, (parte) e al foglio XXXI mappale 902 (parte) per complessive mq. 11.298(13.188-1890) ed indicate con colorazione gialla nella planimetria 15 maggio 1961 allegata al presente decreto che fa parte integrante.

(5450)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Cuturello in comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria).

Con decreto 27 maggio 1966, n. 901, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, costituente relitto fluviale del torrente Cuturello, segnato nel catasto del comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), al foglio n. 25, mappali 315 (mq. 1160); 316 (mq. 1120); 317 (mq. 3240); 318 (mq. 1620) e 319 (mq. 640) di complessivi mq. 7780, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 gennaio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5451)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno appartenente al vecchio alveo del canale tombato in comune di Marcaria (Mantova).

Con decreto 27 maggio 1966, n. 905, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente il vecchio alveo di un canale tombato, segnato nel catasto del comune di Marcaria (Mantova), al foglio n. 31, mappale 142 di mq. 820, ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5452)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo A.P.E., con sede in Pescopagano (Potenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1966, l'avv. Vittorio Pietropinto viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 2 maggio 1966, i sostituzione del rag. Michele Ostuni.

(5517)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 giugno 1966, la gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), è stata prorogata fino al 17 dicembre 1966.

(5518)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1966, registro n. 52, foglio n. 101, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 27 marzo 1965 dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Vittiglio Giuseppe avverso la decisione n. 1548 del 28 gennaio 1965 dal provveditore agli studi di Reggio Emilia, con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico da lui prodotto avverso la nomina a supplente di educazione fisica del sig. Ergellini Leandro per l'anno scolastico 1964-65.

(5393)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 85200 del 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1966, registro n. 10 Finanze, foglio n. 141, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Giudice Natale avverso il decreto del Ministro per le finanze n. 25000 del 24 dicembre 1963, che escludeva l'interessato dalla nomina ad aiuto ricevitore del lotto.

(5385)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine).

Si dà notizia, ai sensi del secondo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 22 maggio 1966 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Savorgnano del Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Savorgnano del Torre, frazione del comune di Povoletto (Udine), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1964, n. 296) e successivamente prorogata sino al 21 maggio 1966 con decreto del Ministro per il tesoro in data 13 dicembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1965, n. 319).

(5632)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario della prova scritta del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1966, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 113, con il quale ha indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

La prova scritta del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, indetto con il decreto summenzionato, avrà luogo in Roma, nel giorno 18 febbraio 1967 con inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e del Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 22 giugno 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

(5495)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Tre posti sono riservati ai candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'Amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Al concorso sono ammesse le donne.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

A) per gli ex combattenti decorati al valor militare promossi per merito di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:

per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

per i mutilati ed invalidi per servizio;

per gli invalidi civili e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari;

c) i messi di conciliazione, in possesso dei titoli prescritti, che esercitano o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al Procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza, o per la preferenza a parità di merito devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e la dichiazione integrativa su carta da bollo;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

9) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli uffici giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudizari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato nella prova orale e dei voti attribuiti a coloro che abbiano documentato il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 33 della legge 11 giugno 1962, n. 546.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei nel limite dei posti messi a concorso salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - nel termine perentorio di giorni venti dall'invito i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 21 giugno 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1966
Registro n. 23, foglio n. 6

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 400 da presentare o spedire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale).

Il sottoscritto . . . .
domiciliato a . . . . . (provincia di . . . . .)
in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a settantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) è nato il . . . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . ;

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . .;

D) ha riportato (3) . . . .;

E) è in possesso del . . . . conseguito . . . . nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

G) ha prestato servizio (5) . . . .;

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione delle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(5590)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1965, registro n. 3, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 1° ottobre 1965, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso sopraindicato;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Vistoso dott. Giovanni Battista, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Simeon prof. Giuseppe, ordinario di astronomia nautica e rettore dell'Istituto superiore navale di Napoli;

Lo Schiavo prof. Renato, incaricato di lingua inglese nell'Istituto navale di Napoli;

Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Gristina ing. Giorgio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Patota dott. Sergio, consigliere di 1ª classe.

Alla predetta Commissione esaminatrice sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera, i seguenti professori:

Orlandi professoressa Germana, titolare di lingua e letteratura francese nell'Istituto tecnico commerciale « Pareto » di Roma;

Muncinelli professoressa Lidia nata Cavaliere, titolare di lingua e letteratura spagnola nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente anno finanziario, e per un importo presumibile di L. 400.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Registro n. 5 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 165

(5375)

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore di 1ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea ed assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 3, foglio n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 24 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso sopraindicato;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Vistoso dott. Giovanni Battista, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Gaeta prof. Dante, incaricato di diritto della navigazione dell'Università di Pisa;

Vella prof. Giuseppe, incaricato di lingua inglese dell'Università di Roma;

Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Gristina ing. Giorgio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Lopez dott. Claudio, ispettore di 1ª classe.

Alla predetta Commissione esaminatrice sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera, i seguenti professori:

Orlandi professoressa Germana, titolare di lingua e letteratura francese nell'Istituto tecnico commerciale « Pareto » di Roma;

Muncinelli professoressa Lidia nata Cavaliere, titolare di lingua e letteratura spagnola nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente anno finanziario, e per un importo presumibile di L. 300.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966
Registro n. 5 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 166

(5376)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4045 del 10 giugno 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1819 del 14 marzo 1966;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso indicato in premessa:

1. Cencia Agnesina	punti	78,553	su 120
2. Medici Romilde	»	68,897	»
3. Celiesa Maria		60,068	»
4. Di Cosmo Dolores	»	57,182	»
5. Cardarelli Carmencita		55,175	»
6. Amadei Wilma	»	53,825	»
7. Paniccia Maria	»	53,065	»
8. Araino Maria		52,273	»
9. Marchesani Mimma	»	51,038	»
10. Genovesi Adele	»	48,379	»
11. Romito Lina	»	44,604	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 18 giugno 1966

Il medico provinciale: LANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1966, n. 4117, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dalle candidate classificatesi ai primi cinque posti della graduatoria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1. Cencia Agnesina: Arpino condotta unica;
2. Medici Romilde: Broccostella condotta unica;
3. Ciliesa Maria: Santopadre condotta unica;
4. Di Cosmo Dolores: Campoli Appennino condotta unica;
5. Cardarelli Carmencita: Picinisco condotta unica.

I sindaci dei comuni di Arpino, Broccostella, Santopadre, Campoli Appennino e Picinisco, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 20 giugno 1966

Il medico provinciale: LANNA

(5379)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9423 del 20 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;
Considerato che l'ostetrica Corrado Carmela vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Nardodipace ha rinunziato;
Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Corrado Carmela regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;
Considerato inoltre che l'ostetrica Cerato Rosa che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Nardodipace indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, . 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965 l'ostetrica Cerato Rosa è dichiarata vincitrice della condotta di Nardodipace in sostituzione di Corrado Carmela rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Nardodipace.

Catanzaro, addì 23 giugno 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5496)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1542 del 9 febbraio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle sedi dei comuni di Cave, Montelanico, Nazzano, Nerola, Pisoniano, Capranica Prenestina, Magliano Romano, Filacciano e Vivaro Romano, i dottori: Baldassini Remo, Dalmasso Antonio, Zucconi Costantino, La Gorga Tullio, Allega Arrigo, Massidda Mario, Boccini Bernardino, Pellegrino Giuseppe, Di Pietro Francesco, i quali, una volta interpellati, hanno rinunciato alla nomina;
Considerato che i seguenti concorrenti, classificati nella graduatoria generale dopo i predetti candidati rinunciatari, e cioè: Zucconi Costantino, Forlani Rocco, Billi di Sandorno Rizzardo, Di Iorio Cesare, Di Cola Costantino, De Marinis Francesco, Rinaldi Antonio, Filabozzi Pio, D'Angelo Vincenzo, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le sedi di cui trattasi;
Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il decreto concernente la dichiarazione dei vincitori delle condotte citate in narrativa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in epigrafe, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi segnata:

Zucconi Costantino: condotta medica del comune di Cave;
Forlani Rocco: condotta medica del comune di Nerola;
Billi di Sandorno Rizzardo: condotta medica del comune di Pisoniano;
Di Iorio Cesare: condotta medica del comune di Montelanico;
Di Cola Costantino: condotta medica del comune di Nazzano;
De Marinis Francesco: condotta medica del comune di Magliano Romano;
Rinaldi Antonio: condotta medica del comune di Capranica Prenestina;
Filabozzi Pio: condotta medica del comune di Filacciano;
D'Angelo Vincenzo: condotta medica del comune di Vivaro Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 21 giugno 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(5397)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11610-64, in data 10 febbraio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono state dichiarate vincitrici della sede dei comuni di Agosta, San Gregorio da Sassola, Mazzano Romano, Tolfa, Vivaro Romano, Sambuci, Casape, Gorga e Roiate le ostetriche: Ventura Vincenza, Timperi Gigliola; Mariani Ideale, Furini Amelia, Levrone Domenica, Franchi Virginia, Chiossi Velina, Ciccozzi Gemma e Marchesani Mimma, le quali, una volta interpellate hanno rinunciato alla nomina;
Considerato che le seguenti concorrenti, classificate nella graduatoria generale dopo le summenzionate ostetriche rinunciatarie e cioè:

Renga Regina, Rizzo Lina in Giliberti, Amadei Wilma, Buti Venanzia, Ferro Lucci Anna, Bruni Lina, Mognarelli Mafalda, Di Giampaolo Maria Fausta e Albani Domenica, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare le sedi di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto relativo alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte citate in narrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in premessa, le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna di esse segnata:

1. Renga Regina: Tolfa;
2. Rizzo Lina in Giliberti: Gorga;
3. Amadei Wilma: Mazzano Romano;
4. Buti Venanzia: San Gregorio da Sassola;
5. Ferro Lucci Anna: Agosta;
6. Bruni Lina: Casape;
7. Mognarelli Mafalda: Roiate;
8. Di Giampaolo M. Fausta: Sambuci;
9. Albani Domenica: Vivaro Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 16 giugno 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(5378)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacante nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 861 in data 15 marzo 1966 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con la indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Ponzone, frazione Cimaferle - Toleto - Piancastagna ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Clerici Livio risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Ponzone, frazione Cimaferle - Toleto - Piancastagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 20 giugno 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(5377)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 132 Vet. in data 1° marzo 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1167 Vet., in data 10 dicembre 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964:

1. Bianco Mauro	punti	73,495	su 120
2. Mondino Sebastiano	»	71,415	»
3. Manfredi Giovanni	»	70,300	»
4. Bagnasco Giacomo	»	69,272	»
5. Borello Stefano	»	68,552	»
6. Mainardi Aldo	»	67,064	»
7. Laudani Nicolò	»	66,332	»
8. Crosetto Giovanni	»	66,032	»
9. Demagistris Francesco	»	64,435	»
10. Sacco Tommaso	»	63,850	»
11. Bergiotti Emilio	»	63,670	»
12. Parolini Sergio	»	63,445	»
13. Maletto Romano	»	61,785	»
14. Bottero Ferrante	»	61,010	»
15. Gallo Rodolfo	»	61,005	»
16. Robaldo Antonio	»	60,450	»
17. Meineri Lorenzo	»	59,340	»
18. Barale Gilberto	»	57,592	»
19. Perosino Giuseppe	»	57,220	»
20. Basso Giuseppe	»	56,310	»
21. Gazzola Agostino	»	56,300	»
22. Ragni Luigi Erminio	»	55 —	»
23. Serafini Giovanni	»	54 —	»
24. Caffa Franco	»	53,500	»
25. Galliano Michelino	»	53,210	»
26. Debernardi Pier Paolo	»	53 —	»
27. Revelli Luigi	»	52,500	»
28. Graziano Ernesto	»	52 —	»
29. Lanzetti Marco	»	51,500	»
30. Locori Umberto	»	51,210	»
31. Gonella Giancarlo	»	51 —	»
32. Olmo Giovanni	»	50,960	»
33. Ghigo Pietro	»	50,040	»
34. Balbo Teresio	»	49 —	»
35. Alasonatti Mario	»	43,500	»

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 28 maggio 1966

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 409 Vet., in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1964, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

Bianco Mauro: condotta consorziale di Revello (Envie-Martiniana Po-Gambasca-Rifreddo);

Mondino Sebastiano: condotta comunale di Genola;

Manfredi Giovanni: condotta consorziale di Vicoforte (Briaglia-Niella Tanaro-Ciglié-Monastero Vasco).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei consorzi veterinari interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 28 maggio 1966

Il veterinario provinciale: FERRARI

(5497)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6698 in data 2 gennaio 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1962;

Visti i verbali resi dalla Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, come appresso:

1. Viola Luigi	punti	71,013	su 100
2. Mori Luigi	»	67,587	»
3. Varacca Walter	»	64,433	»
4. Pasetti Luigi	»	63,053	»
5. Mazzera Faustino	»	61,268	»
6. Bresadola Renato	»	60,464	»
7. Biasetti Ennio	»	60,160	»
8. Fumagalli Aldo	»	57,337	»
9. Barbieri Giampiero	»	51,976	»
10. Vitali Gianfranco	»	47 —	»
11. Uccelli Mario	»	46,025	»
12. Rossetti Gilberto	»	45,500	»
13. Rossi Costantino	»	45 —	»
14. Varese Natale	»	44,696	»
15. Marusi Aurelio	»	42,597	»
16. Ventriglia Carmine	»	42 —	»
17. Ferrari Luigi	»	41,500	»
18. Berardi Paolo	»	41 —	»
19. Rizzi Ugo	»	40,250	»
20. Serafini Giovanni	»	40 —	»
21. Morandi Luigi	»	38,500	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 25 giugno 1966

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 305 del 25 giugno 1966, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti vacanti di veterinario condotto al 30 novembre 1962 e precisamente per i comuni di Fontevivo e Bardi;

Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Viola Luigi: Fontevivo;
2) Mori Luigi: Bardi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 25 giugno 1966

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(5498)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.